



Comune di Mirandola

(Provincia di Modena)

Mirandola, lì 20 agosto 2012

Ordinanza n. 58/2012

Prot. 17395.6.12

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - APERTURA DI ULTERIORI PARTI DEL CENTRO STORICO E CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELLA COSIDDETTA "ZONA ROSSA".

IL SINDACO

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 29.05.2012 e n. 16 del 31.05.2012, con cui, a seguito dei forti eventi sismici succedutisi a partire dal 20 maggio u.s., si è ordinata l'interdizione dell'intero Centro Storico delimitato dai viali di Circonvallazione (istituzione della ed. "zona rossa");

Considerato che con ordinanza n. 19 del 14.06.2012 (prot. 8705) è stato ordinato al corpo dei Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza alcune strade ed aree pubbliche del Centro Storico, al fine di consentire l'accesso alle zone in parola, con conseguente ridefinizione della "zona rossa";

Vista la propria ordinanza n. 56/2012 del 14.08.2012 (prot. n. 16986), con cui sono state aperte altre zone del centro storico a seguito delle opere di messa in sicurezza di cui al punto precedente;

Dato atto che gli interventi dei Vigili del Fuoco stanno procedendo, cosicché risulta possibile aprire ulteriori aree all'interno della "zona rossa";

Acquisiti, a seguito di sopralluogo congiunto, i riscontri da parte dei Vigili del Fuoco relativamente allo stato d'avanzamento dei suddetti interventi di messa in sicurezza (rimozione materiale a terra, eliminazione pericoli pendenti, ecc);

Ritenuto pertanto necessario adottare una nuova ordinanza, che sostituisce integralmente quella precedente in materia e che indica tutte le aree del centro storico rese ad oggi accessibili, precisando quali sono le nuove zone che si aggiungono;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 -"Nuovo Codice della Strada";

Visto il d.p.r. n. 495/1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Vista la legge n. 225/1992 - "Servizio Nazionale di Protezione Civile";

ORDINA

1 - di consentire l'accesso nell'area del Centro Storico delimitata dai viali di Circonvallazione (cosiddetta "zona rossa"), limitatamente alle seguenti vie ed aree pubbliche, così come indicate nell'allegata planimetria (aree non retinate, ovverosia in bianco), in quanto messe in sicurezza:

zone già incluse nelle precedenti ordinanze:

- **via Andreoli** (civico 1 transennato e civico 2, angolo via Fanti; dal civico 3 al 17 e dal civico 6 all'8);
- **via Battisti** (civici 2, 13 e 15; dal civico 1 al 9 transennati; civici 19/a e 19/b con accesso da vicolo Beccaria; dal civico 27 al 33; dal civico 39 al 63, con transenne; dal civico 14 al 30, con transenne, fatta eccezione per i civici 16, 22 e 30-angolo Via Circonvallazione 178, senza transenne)
- **p.zza Bonelli;**
- **largo Cappuccini** (parcheggio).
- **via Castelfidardo** (dal civico 47 all'85, con transenne ai civici 51, 53, 55, 57, 59, 69 e 77; dal civico 70 all'82, con transenne; accesso esclusivo da via Circonvallazione)
- **via Cavallotti** (dal civico 1 al 41, tutti transennati ad esclusione dei civici 17, 19, 21, 31, 33 e dei civici dal 22 al 30)
- **via Cavour** (dal civico 26 al 32, con transenne ai civici 26 e 28; dal civico 21 al 43, con transenne ai civici 21, dal 33 al 41 e al 43; dal civico 34 al 52, con transenne dal 34 al 40, al civico 46 ed al civico 50; civici 13 e 15);
- **p.zza della Costituente**, sino all'altezza di via Volturno (dal civico 11 al 58, con transenne, ad eccezione del 57 senza transenne, sino alla zona alberata, fatta salva la zona antistante il Teatro, a libero accesso);
- **via Delle Mura** (dal civico 16 all'incrocio con via Quartieri, tutti transennati, ad esclusione del civico 14, non transennato);
- **via Fanti** (dal civico 3 al 17, dal civico 19 al 31 con transenne, dal civico 33 al 45, dal civico 10 al 14 con transenne, il civico 16 e dal civico 18 al 44 con transenne, ad eccezione dei civici 24, 26 e 28, senza transenne);
- **via Focherini**, dal civico 1 al 5;
- **via Franciacorta** (dal civico 9 al 21, con transenne al civico n. 5; dal civico 12 al 18, tutti transennati);
- **via Fulvia**, con accesso da via Luosi, via Cavour e via Circonvallazione (dal civico 1 al 15, con transenne ai civici 9 e 11; dal civico 35 al 93, con transenne dal 43 al 49, dal 57 al 65, dal 71 al 75 e dall'89 al 93; dal civico 2 al 30, con transenne al civico 4 e dall'8 al 14; dal civico 36 al 124, con transenne dal 36 al 44, al civico 48, dal 56 al 62 e dal 66 al 68; apertura collegamento pedonale tra tratto sud e tratto nord, dal civico 30 al civico 34);
- **p.zza Garibaldi**, dal civico 1 al 24, con transenne dal civico 3 al 9, dal civico 11 al 20 e dal civico 22 al 24;
- **via Goito**, civico 5, con accesso da via Fulvia;
- **vicolo Greco** (dal civico 5 al 17, con transenne dal civico 7 al 17);
- **via Luosi** (dal civico 59 all'87 e dal civico 92 al 120, tutti transennati, eccetto 65, 87, 106, 108, 110, 112 e 114, civici 122 e 124, dal civico 68 al 90, con transenne dal civico 78 al 86 ed il civico 57);
- **p.zza Marconi**, carrabile dalla Circonvallazione sino all'altezza dei bagni pubblici (civico 6); collegamento tra parcheggio p.zza Marconi e p.zza Costituente; tolte transenne ai civici 14 e 21

- **p.zza Marelli**, civico 5, con accesso da via Smerieri
- **via Marsala** (dal civico 11 al 25 transennati; civici 8 e 10 transennati; dal civico 12 al 20; civici 24, 26 e 28 transennati)
- **p.zza Matteotti** (dal civico 1 al 21, tutti transennati ad esclusione dei civici 13, 14, 15, 17, 18 e 19; dal civico 20 al 22, con transenne)
- **p.zza Mazzini**, civici 5 e 6, con transenne, accessibile da Via Battisti
- **via Milazzo**, dal civico 19 al 55, con transenne dal civico 23 al 47, con esclusione dei civici 27 e 43, non transennati; dal civico 32 al 62, con transenne ai civici 46, 56, 58, 60 e 62; tolta transenna al civico 64);
- **via Montanari** (civici 2 e 4, con accesso dalla Circonvallazione; dal civico 12 al 54 e dal civico 3 al 37, tutti transennati, con esclusione dei civici 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 30 e 50, non transennati, con accesso da via Castelfidardo; dal civico 51 al 63, con transenne dal 53 al 59 e 63; dal civico 64 al 76; dal civico 78 al 94, tutti transennati, eccetto 90, 92 e 94);
- **via Nazario Sauro**, civico 12, con accesso da via Pico
- **via Pellico** (dal civico 2 al 6);
- **vicolo Personali**, civici da 1 a 9, con transenne; civico 2; civici dal 4 all'8, con transenne;
- **via Pico** (dal civico 1 al 31, tutti transennati ad esclusione dei civici 23 e 25; civici dal 41 al 45; dal civico 2 al 42, tutti transennati ad esclusione dei civici 2, 4, 6, 14, 20, 24, 26, 32, 32/A, 34, 36, 38 e 40, non transennati; dal 92 al 110 e dal 47 al 51, in quest'ultimo settore con transenne sino alla zona alberata; dal civico 60 al 78, con transenne);
- **via Quartieri** (dal civico 3 al 15, tutti transennati, ad eccezione del 15, non transennato; dal civico 17/A al 19, tutti transennati, tranne il garage, senza numero civico, collocato tra i civici 17 e 19; dal civico 8 al 14, tutti transennati, tranne il civico 10);
- **via Roma** (dal civico 10 al 30, con transenne dal civico 16 al 30; dal civico dal 27 al 31, con transenne; dal civico 33 al 61, con transenne dal civico 39 al 41);
- **via Smerieri** (dal civico 1 all'11, con transenne dal civico 5 al 9; dal civico 2 al 34, con transenne dal civico 2 al 14 e dal civico 30 al 34; civico 52);
- **via Tabacchi** (dal civico 1 al 35, con transenne dal civico 1 all'11 e dal civico 33 al 35; civico 49);
- **via Verdi** (dal civico 1 al 25, tutti transennati; dal civico 2 al 28, tutti transennati ad esclusione dei civici 26 e 28; dal civico 41 all'85, con transenne dal civico 51 al 65 e dal 69 al 75; dal civico 38 al 44, con transenne)

nuove zone introdotte con la presente ordinanza:

- **via Luosi**, tolte transenne al civico 69
- **via Fulvia**, tolte transenne al civico 4
- **via Castelfidardo**, tolte transenne ai civici 55, 57, 59
- **via Montanari**, tolte transenne al civico 59
- **via Cavour**, tolte transenne ai civici 35 e 37

- di consentire l'accesso alle vie ed aree pubbliche di cui al punto 1 a tutti i pedoni, escluse le aree delimitate dalle transenne;

2 - di consentire l'accesso alle aree transennate di cui al punto 2 esclusivamente ai seguenti soggetti:

- proprietari ed aventi diritto sugli immobili inclusi nelle aree transennate, con le seguenti modalità:

- nel caso di immobili dichiarati inagibili e classificati "B" nella relativa scheda AeDES redatta dai tecnici della Protezione Civile, senza accompagnamento dei vigili del fuoco;

- nel caso di immobili dichiarati inagibili e classificati "C" o "E" nella relativa scheda AeDES redatta dai tecnici della Protezione Civile, con accompagnamento dei vigili del fuoco;

- in tutti i casi, l'accesso non può essere finalizzato ad usi abitativi;

- al fine di effettuare gli interventi di ripristino dell'agibilità degli edifici in parola, senza l'accompagnamento dei Vigili del Fuoco, ai tecnici, al personale ed ai mezzi di cantiere incaricati dalla proprietà di eseguire gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino.

E' comunque vietato l'accesso, senza l'accompagnamento dei Vigili del Fuoco, agli immobili interessati da un "rischio esterno" (lettera "F" della scheda AeDES), sino all'avvenuta eliminazione del rischio stesso;

3 – che i soggetti di cui al punto 3 debbano essere in possesso, ai fini dell'accesso alle zone transennate ed al fabbricato, di uno dei seguenti documenti idonei a comprovare il collegamento con l'edificio, da esibire, a richiesta degli addetti al controllo, insieme ad un documento d'identità:

- scheda AeDES;

- ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco;

- comunicazione di inizio lavori o comunicazione di inizio attività di rilievo del danno.

I tecnici e le ditte incaricate dovranno inoltre essere in possesso dell'incarico scritto da parte della proprietà ad effettuare gli interventi, che potrà essere apposto direttamente sui documenti sopra elencati, ove non già risultante dal documento medesimo;

4 – di consentire l'ingresso nelle zone transennate di cui al punto 2 ai tecnici incaricati di eseguire interventi sulle reti dei servizi pubblici, senza accompagnamento da parte dei Vigili del Fuoco;

5 - di consentire l'accesso ai mezzi dei fornitori diretti agli esercizi commerciali agibili nell'ambito delle vie ed aree pubbliche di cui al punto 1;

6 - di consentire l'accesso ai propri fabbricati anche ai proprietari ed aventi diritto sugli immobili con ingresso dal fronte prospiciente i viali di Circonvallazione;

7 - di confermare l'interdizione a tutte le restanti aree ricomprese nella "zona rossa"; da tale interdizione sono escluse le squadre tecniche, i mezzi ed il personale della Protezione Civile, le squadre dei Vigili del Fuoco incaricate della messa in sicurezza delle aree in corso di verifica e dell'accompagnamento di altri soggetti autorizzati, i mezzi ed il personale di soccorso, di emergenza, di polizia, dell'esercito (in questo caso, senza accompagnamento dei Vigili del Fuoco, in osservanza alla nota prot. Cat.A.4/2012/Gab.-1013 - in data 13.06 u.s. del Questore di Modena, ove si stabilisce che il personale militare garantirà il pattugliamento, interno ed esterno, della "zona rossa"), nonché gli ulteriori soggetti espressamente autorizzati;

8 – di consentire l'accesso alle zone interdette, senza necessità di specifica autorizzazione e senza l'accompagnamento dei Vigili del Fuoco, ai tecnici incaricati della redazione delle schede AeDES e, insieme a loro, ai privati proprietari o detentori degli immobili oggetti di sopralluogo;

9 - di provvedere con successiva apposita ordinanza all'apertura di ulteriori aree del centro storico, non appena rese accessibili a seguito di ulteriori interventi di messa in sicurezza, aggiornando tempestivamente la planimetria di cui al punto 1;

10- di consentire a tutti i veicoli autorizzati di circolare in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione ordinariamente previsti dall'apposita segnaletica nell'ambito del centro storico cittadino;

11 - ai Vigili del Fuoco ed alle Forze dell'Ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza;

12 - di inviare la presente ordinanza alla struttura di coordinamento provinciale di Modena, al Centro Operativo di Protezione Civile (C.O.R.) ed alla Prefettura di Modena, fornendone contestualmente la massima diffusione tramite i mezzi informativi a disposizione;

13- di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio informatico dell'Ente.

IL SINDACO
(Maino Benatti)